

# **REGOLAMENTO D'USO DEL MARCHIO SMARTFOOD**

## **Articolo 1**

### **Oggetto**

1.1 Il presente regolamento definisce le condizioni generali per la concessione dell'uso del marchio di certificazione denominato "SmartFood".

1.2 Il presente regolamento definisce, inoltre, le modalità di richiesta dell'uso del marchio, di impiego, di vigilanza, nonché le relative sanzioni.

## **Articolo 2**

### **Finalità del marchio**

2.1 L'introduzione del marchio persegue le seguenti finalità:

a) incoraggiare il consumo di alimenti o preparazioni alimentari con effetti positivi per la salute, dimostrati e sostenuti scientificamente da istituzioni nazionali ed internazionali;

b) portare a conoscenza dei consumatori, attraverso azioni informative, l'elevato livello qualitativo, relativi criteri e le caratteristiche dei prodotti contrassegnati dal marchio.

c) trasmettere il messaggio principale d'indicazione di qualità certificata del prodotto o del servizio rispondente al "disciplinare SmartFood" (di seguito Disciplinare SmartFood).

## **Articolo 3**

### **Titolarità e gestione del marchio**

3.1 Proprietario del marchio è l'Istituto Europeo di Oncologia s.r.l. (Soggetto Gestore) che lo utilizza con l'ausilio del team di esperti del programma SmartFood dell'Istituto Europeo di Oncologia s.r.l..

3.2 Il Soggetto Gestore verifica la sussistenza dei requisiti per la concessione dell'uso del marchio sottoscrive i relativi contratti di licenza d'uso, controlla il corretto utilizzo del marchio e si attiva per la sua tutela secondo quanto stabilito dal presente Regolamento. Il Soggetto Gestore utilizza il marchio solo per attività finalizzate alla sua promozione e valorizzazione e non fornisce prodotti e/o servizi a cui si riferisce il marchio di certificazione. Lo stesso Soggetto Gestore inoltre utilizza il marchio, anche attraverso soggetti terzi, per la sua migliore valorizzazione.

## **Articolo 4**

### **Campo di applicazione del marchio**

4.1 L'uso non esclusivo del marchio di certificazione SmartFood è consentito unicamente per i prodotti o categorie di prodotti agroalimentari che rispondano a criteri qualitativi definiti nel Disciplinare SmartFood, con riferimento alle loro caratteristiche nutrizionali ed al loro vantaggio in termini salutistici ad essere introdotti in una dieta equilibrata.

4.2 In ogni caso il marchio di certificazione SmartFood non può essere utilizzato per prodotti o servizi che, pur rispondendo al Disciplinare SmartFood, non siano stati attentamente valutati e approvati dal Soggetto Gestore.

## **Articolo 5** **Disciplinare SmartFood**

Il Programma SmartFood in scienze della nutrizione e comunicazione nasce allo IEO, l'Istituto Europeo di Oncologia di Milano nel 2011. *Un primo filone di attività è la ricerca nel campo della nutrigenomica: identificare alimenti che custodiscono molecole in grado di attivare i geni della longevità e rallentare i processi di invecchiamento e le malattie correlate, valutando la loro efficacia attraverso studi clinici. Un'altra parte dell'attività del gruppo è dedicata alla divulgazione, con gli obiettivi di creare e diffondere messaggi condivisi dalla comunità scientifica, combattere disinformazione e asimmetria informativa, indurre una scelta alimentare consapevole per promuovere la salute e la prevenzione primaria e secondaria.*

Il programma SmartFood mira a promuovere uno stile di vita sano e a fornire strumenti pratici per adattare le informazioni ottenute attraverso la ricerca scientifica alle abitudini alimentari quotidiane dell'individuo.

Il Disciplinare SmartFood (Allegato 1) raccoglie i parametri che vanno rispettati per ottenere il marchio di certificazione SmartFood su **alimenti, preparazioni alimentari, ricette, pasti e menu.**

Le indicazioni specifiche riportate sul Disciplinare Smartfood sono basate sulle linee guida nazionali ed internazionali e/o su dati e informazioni di enti accreditati (CREA Centro di Ricerca Alimenti e Nutrizione, SINU Società Italiana di Nutrizione Umana, Ministero della Salute, WCRF World Cancer Research Fund, Harvard Medical School, EUFIC European Food Information Council, ESC European Society of Cardiology, WHO World Health Organization, IDF International Diabetes Federation) e sul Regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006 relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari.

Il Disciplinare SmartFood è così composto:

Allegato 1 pag 1. Alimenti e preparazioni alimentari

- a. Aziende agroalimentari o della ristorazione che intendono introdurre all'interno della loro offerta un alimento o una preparazione alimentare che si avvalga del marchio di certificazione SmartFood e quindi risponda ai criteri qualitativi definiti nel Disciplinare SmartFood dovranno attenersi alle indicazioni generali presenti a pag 1 dell'allegato 1 e nel caso della preparazione alimentare anche a pag 2 dell'allegato 1.

Allegato 1 pag 2. Specifiche preparazioni alimentari

- a. Aziende agroalimentari o della ristorazione che intendono introdurre all'interno della loro offerta una preparazione alimentare che si avvalga del marchio di certificazione SmartFood e quindi risponda ai criteri qualitativi definiti nel Disciplinare SmartFood dovranno attenersi alle indicazioni generali presenti a pag 2 dell'allegato 1.

Allegato 1 pag 3. Ricette, piatti pronti e relative cotture

- a. Aziende agroalimentari o della ristorazione che intendono introdurre all'interno della loro offerta uno o più piatti pronti che si avvalgano del marchio di certificazione SmartFood e quindi rispondano ai criteri qualitativi definiti nel Disciplinare SmartFood dovranno attenersi alle indicazioni generali presenti a pag. 3 dell'allegato 1.

Allegato1pag4. Pasti completi

- a. Aziende della ristorazione collettiva che intendono introdurre all'interno della loro offerta un pasto completo che si avvalga del marchio di certificazione SmartFood e quindi risponda ai criteri qualitativi definiti nel Disciplinare SmartFood dovranno attenersi alle indicazioni generali presenti a pag4 dell'allegato1.

Allegato1pag5. Menu

- a. Aziende della ristorazione collettiva che intendono introdurre all'interno della loro offerta in mense aziendali o scolastiche una linea che si avvalga del marchio di certificazione SmartFood e quindi risponda ai criteri qualitativi definiti nel Disciplinare SmartFood dovranno attenersi alle indicazioni generali presenti a pag. 5 dell'allegato 1.

## **Articolo 6**

### **Procedura per la concessione dell'uso del marchio di certificazione**

6.1 Possono avanzare richiesta: le imprese, le cooperative, i consorzi e/o associazioni, gli enti pubblici e privati (a titolo esemplificativo ma non esaustivo, scuole, università, ospedali, IRCCS) che espletino attività produttiva nel settore agroalimentare e/o della ristorazione e/o che si avvalgano di e/o forniscano servizi nel settore agroalimentare e/o della ristorazione, purché la predetta attività abbia ad oggetto i prodotti e/o i servizi di cui al Disciplinare SmartFood.

6.2 I soggetti che intendono richiedere l'uso del marchio di certificazione SmartFood devono presentare specifica domanda al Soggetto Gestore (info.[smartfood@ieo.it](mailto:smartfood@ieo.it), cc:tto@ieo.it) secondo le modalità previste nei successivi articoli.

6.3 Per ogni richiesta relativa al prodotto per cui si richiede l'uso del marchio di certificazione SmartFood deve essere predisposto dal soggetto richiedente un dossier contenente tutte le informazioni relative alle materie prime ed ai procedimenti che fanno parte della filiera produttiva del prodotto finito nonché etichetta del prodotto per cui è richiesto l'uso del marchio. Per ogni richiesta relativa al servizio per cui si richiede l'uso del marchio di certificazione SmartFood deve essere predisposto dal soggetto richiedente un dossier con le informazioni relative all'attività di ristorazione (nome azienda di ristorazione, numero dipendenti/studenti, sedi, etc).

6.4 Il Soggetto Gestore, acquisite le informazioni necessarie, informa il richiedente dell'esito della valutazione e in caso positivo concede l'uso del marchio di certificazione SmartFood mediante sottoscrizione di apposito contratto.

6.5 Il soggetto che ha ottenuto la concessione d'uso del marchio di certificazione ("Soggetto Autorizzato") viene iscritto nell'elenco dei soggetti autorizzati presso il Soggetto Gestore.

6.6 La concessione d'uso e i diritti che ne derivano non sono trasmissibili né cedibili.

6.7 Il Soggetto Autorizzato si impegna ad utilizzare il marchio nella grafica originale riportata, a rispettare le regole di utilizzo in esso previste, nonché ad adempiere a tutti gli obblighi contrattualmente assunti. Il Soggetto Autorizzato si impegna, altresì, a rispettare tutte le condizioni stabilite nel Regolamento d'uso.

6.8 Il Soggetto Gestore, sulla base delle verifiche effettuate o delle segnalazioni pervenute, accertata la violazione degli obblighi suddetti da parte del Soggetto Autorizzato, può intervenire

immediatamente al fine di ripristinare il corretto uso del marchio, anche mediante l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 8.

## **Articolo 7**

### **Le condizioni d'uso del marchio di certificazione "SmartFood"**

7.1 L'utilizzo del marchio di certificazione SmartFood sarà associato esclusivamente ai soli singoli prodotti o servizi rispondenti alle caratteristiche indicate nel Regolamento d'uso e non al logo dell'azienda nella sua totalità o ad altri prodotti o servizi.

7.2 Il marchio di certificazione SmartFood non potrà essere utilizzato su prodotti o comunicazione/marketing associati che contemplino, in forma grafica o fotografica o testuale, l'utilizzo di prodotti che non corrispondano ai requisiti del Regolamento d'uso SmartFood.

7.3 Ogni genere di comunicato e qualsiasi comunicazione in generale che abbia ad oggetto il marchio di certificazione SmartFood dovrà essere preventivamente approvato per iscritto dal Soggetto Gestore.

7.4 Nessun prodotto sarà immesso sul mercato con il marchio SmartFood prima di aver ricevuto l'approvazione delle etichette che verranno apposte sul prodotto stesso. Il Soggetto Gestore effettuerà una supervisione sugli aspetti generali dell'etichetta (aspetto grafico, corretto utilizzo del marchio, ecc.) fermo restando che la responsabilità civile e penale di quanto certificato resterà integralmente a carico del Soggetto Autorizzato.

7.5 Si intendono come conformi e potranno venire autorizzati solo quei prodotti che riporteranno il marchio SmartFood in posizione e dimensione ben visibile e verificabile dal consumatore prima dell'acquisto.

7.6 Il marchio SmartFood corrisponderà per proporzioni a quello ufficiale (come da Allegato 2) ed eventuali personalizzazioni potranno essere effettuate solo se autorizzate in forma scritta dal Soggetto Gestore. Il Soggetto Gestore fornirà indicazioni precise anche in merito alle variazioni cromatiche che potranno essere utilizzate.

## **Articolo 8**

### **Le modalità di verifica e di sorveglianza applicate dal titolare del marchio di certificazione e relativi provvedimenti**

#### **8.1 Sorveglianza**

Il Soggetto Gestore effettua una sorveglianza periodica sui prodotti e/o servizi certificati, per verificare il mantenimento della conformità ai requisiti di cui al Disciplinare.

Questa sorveglianza avviene attraverso un monitoraggio di etichette e comunicazione relativa ai prodotti e/o servizi certificati oltre che visite ispettive, prove e verifiche, secondo i criteri indicati nei successivi paragrafi di questo articolo.

Monitoraggio:

- a) Il sistema di monitoraggio dei prodotti certificati si basa sul controllo semestrale, presso i luoghi preposti alla vendita, della lista degli ingredienti e della tabella nutrizionale in etichetta, e verifica della continuità nell'aderenza al Disciplinare SmartFood;

- b) Il sistema di monitoraggio dei servizi certificati si basa sulla revisione semestrale di pubblicazioni relative a pasti, ricette e menù, e verifica della continuità nell'aderenza al Disciplinare SmartFood.

#### Visite ispettive e analisi:

Gli stabilimenti, i magazzini, i laboratori di preparazione e distribuzione, oltre che i luoghi di somministrazione del Soggetto Autorizzato devono essere aperti al Soggetto Gestore, che si può presentare - anche senza preavviso - in qualsiasi momento durante l'orario di lavoro.

Il Soggetto Gestore ha la facoltà di procedere a tutte le verifiche che ritiene utili per controllare se il Soggetto Autorizzato rispetta quanto previsto dal Disciplinare.

Nel corso della visita ispettiva, il Soggetto Gestore ha inoltre il diritto di prelevare una campionatura dei prodotti certificati e/o di sue parti, per verificare presso le proprie sedi, la conformità del prodotto o del servizio al Disciplinare.

Il Soggetto Autorizzato deve consentire ed agevolare le verifiche del Soggetto Gestore; questo è tenuto a limitare al minimo indispensabile le interferenze con l'attività del Soggetto Autorizzato. Il prelievo di tali campioni avverrà - a titolo gratuito - nella misura strettamente necessaria per garantire un adeguato livello di credibilità alla certificazione di cui al presente Disciplinare.

#### 8.2 Non conformità al Disciplinare e relativi provvedimenti

Qualora il Soggetto Gestore accerti che un prodotto o servizio certificato non è conforme al Disciplinare, ne informa per iscritto il Soggetto Autorizzato, invitandolo a fornire le proprie osservazioni e ad eliminare i difetti riscontrati entro il termine che verrà fissato.

Nei casi più gravi o di recidiva, il Soggetto Gestore diffida il Soggetto Autorizzato a sospendere sia la produzione sia la fornitura di tale prodotto o servizio.

In questa eventualità, il Soggetto Autorizzato può richiedere il riesame su altri esemplari dello stesso prodotto o servizio, prelevati o verificati dal Soggetto Gestore.

Durante il tempo necessario per le prove di riesame, gli effetti della diffida di cui al primo capoverso possono essere sospesi, a giudizio del Soggetto Gestore.

Tutte le spese per le prove relative al riesame sono a carico del Soggetto Autorizzato.

La diffida di cui sopra viene annullata soltanto se gli esemplari sottoposti alle prove di riesame risultano conformi.

Nel caso in cui gli esemplari sottoposti alle prove di riesame non risultino conformi, la produzione e la fornitura al mercato di tale prodotto o servizio potranno essere riprese soltanto dopo che il Soggetto Gestore avrà potuto constatare, in seguito a prove su nuovi campioni forniti dal Soggetto Autorizzato, che sono stati adottati gli accorgimenti atti a garantire la futura conformità.

Tutte le spese per le prove e verifiche di cui sopra sono a carico del Soggetto Autorizzato.

Inoltre, il Soggetto Gestore potrà richiedere al Soggetto Autorizzato di intervenire per il ritiro dal mercato dei prodotti o servizi non conformi.

Qualora non venisse ottemperato a quanto previsto sopra entro il termine stabilito dalla relativa comunicazione, il Soggetto Gestore ha la facoltà di revocare la certificazione per tale prodotto o servizio.

I provvedimenti contenenti le sanzioni (sospensione o revoca) e le relative motivazioni vengono comunicati al Soggetto Autorizzato tramite lettera raccomandata o altro mezzo equivalente.

#### a) Sospensione

La sospensione è applicabile, previa ammonizione scritta, per un tempo determinato non inferiore a trenta giorni e non superiore ad un anno a fronte di violazioni gravi, intendendosi per tali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- reiterato uso scorretto del marchio;
- uso improprio del marchio;
- inadempimento alle obbligazioni contrattuali;
- inosservanza delle disposizioni del Regolamento d'uso.

Nel caso di difformità al Regolamento d'uso, la sanzione della sospensione è comminata dal Soggetto Gestore senza preventiva ammonizione.

Il Soggetto Gestore può prorogare il periodo di sospensione in presenza di validi e comprovati motivi purché per un tempo complessivamente non superiore ad un anno.

Il provvedimento di sospensione può essere revocato, su istanza del Soggetto Autorizzato, dal Soggetto Gestore qualora siano venute meno le ragioni che ne hanno determinato l'adozione.

Nel caso in cui, al termine del periodo di sospensione, non venga rimossa, ad opera del Soggetto Autorizzato, la causa che ha dato origine al relativo provvedimento, si procederà alla revoca della concessione d'uso.

#### b) Revoca

La concessione d'uso può essere revocata dal Soggetto Gestore nei casi di violazioni gravi reiterate o violazioni gravissime, intendendosi per tali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- abuso, utilizzo illegale o fraudolento del marchio di certificazione da parte del Soggetto Autorizzato;
- fallimento o cessazione dell'attività del Soggetto Autorizzato;
- mancata osservanza alla diffida di cui sopra;
- mancato adeguamento a modifiche normative e/o regolamentari;
- mancato annullamento della sospensione della certificazione.

La revoca comporta la risoluzione con effetti immediati del contratto di concessione d'uso del marchio.

Il Soggetto Autorizzato nei confronti del quale sia stato emesso un provvedimento di revoca non può presentare una nuova domanda di concessione dell'uso del marchio di certificazione SmartFood, prima che siano trascorsi trentasei (36) mesi dalla data del medesimo provvedimento.

Ai fini sanzionatori, la ricorrenza del pregiudizio o del pericolo di pregiudizio all'immagine del marchio viene valutata e ritenuta unilateralmente dal Soggetto Gestore e non è oggetto di sindacato da parte del Soggetto Autorizzato.